



Camera di Commercio
Vicenza



Camera Arbitrale

della Camera di Commercio di Vicenza

in vigore dal 10 gennaio 2022

Statuto

Regolamento

Camera di Commercio di Vicenza
Ufficio Arbitrato
Via Montale 27 – 36100 Vicenza
Tel 0444 994.827 – 994.208
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
mail: camera.arbitrale@vi.camcom.it
www.vi.camcom.it



INDICE

STATUTO	1
----------------	---

REGOLAMENTO	3
--------------------	---

ARBITRATO ORDINARIO	3
ARBITRATO RAPIDO	12
ARBITRAGGIO	13
NORMA DI RINVIO	14
NORME DI COMPORTAMENTO.....	14
ONORARI E SPESE	15

TARIFFE DELLA CAMERA ARBITRALE

ARBITRATO ORDINARIO	16
ARBITRATO RAPIDO	17
ARBITRAGGIO	17
SPESE ESCLUSE	18
MODELLI DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE	19
MODELLO DI COMPROMESSO ARBITRALE	19

STATUTO

approvato con delibera n. 17 del 21/12/2021 del Consiglio camerale (in vigore dal 10/01/2022)

Articolo 1

Camera Arbitrale

1. È istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza - che in seguito sarà indicata semplicemente come C.C.I.A.A. - una Camera Arbitrale, con i seguenti compiti:
 - a) organizzare, attraverso la collaborazione con gli Ordini professionali e il Consiglio Notarile un servizio di arbitrato rituale ed irrituale (o libero), nonché di arbitraggio delle controversie;
 - b) promuovere la diffusione e la conoscenza delle procedure arbitrali e dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (A.D.R.) mediante attività di documentazione, elaborazione dati, formazione, divulgazione, studio e ricerca, corsi e attività di formazione, ecc.;
 - c) collaborare e stipulare accordi con altri organismi arbitrali, anche internazionali, con Enti pubblici, Ordini professionali, Consiglio Notarile, Associazioni di Categoria, organizzazioni ed associazioni varie, interessate alle procedure arbitrali.

Articolo 2

Spese

1. Alle spese di funzionamento della Camera Arbitrale provvede la Camera di Commercio di Vicenza.
Le cariche del Consiglio Arbitrale sono gratuite.

Articolo 3

Consiglio Arbitrale

1. La Camera Arbitrale è amministrata dal Consiglio Arbitrale composto dai membri di diritto di cui al secondo comma e da due membri non di diritto nominati dalla Giunta della C.C.I.A.A. di Vicenza.
2. Fatto salvo ciò che è stabilito dal 3° comma dell'articolo 7 dello Statuto della Camera Arbitrale sono membri di diritto del Consiglio:

- 1) il Presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza, in qualità di Presidente del Consiglio;
- 2) il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
- 3) il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza;
- 4) il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa;
- 5) il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza;
3. I componenti non di diritto, scelti dalla Giunta camerale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico.
4. L'incarico di membro del Consiglio Arbitrale è incompatibile con la nomina ad arbitro nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
5. Compete al Consiglio Arbitrale: a) la formazione e la tenuta dell'Albo degli Arbitri e l'Elenco dei Consulenti e degli Arbitratori; b) la definizione degli obiettivi e dei programmi della Camera Arbitrale, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale; c) l'espressione del parere consultivo obbligatorio sulla nomina degli arbitri; d) ogni altra competenza indicata nel Regolamento della Camera Arbitrale.

Articolo 4

Presidente

1. Il Presidente della Camera Arbitrale è il Presidente pro tempore della C.C.I.A.A.. Egli ha funzioni rappresentative e di coordinamento. Competono al Presidente: a) la rappresentanza legale della Camera Arbitrale; b) presiedere e convocare il Consiglio Arbitrale; c) disporre e controllare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Arbitrale; d) coordinare l'attività arbitrale; e) nominare gli arbitri, previo parere consultivo obbligatorio del Consiglio Arbitrale; f) adottare in via d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale necessari per l'amministrazione dei procedimenti arbitrali, salvo ratifica del Consiglio Arbitrale nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

2. In caso di impedimento il Presidente delega per iscritto le sue funzioni a un componente non di diritto.

Articolo 5

Segretario

1. La Giunta della C.C.I.A.A. nomina un proprio funzionario Segretario della Camera Arbitrale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario assolve funzioni esecutive inerenti alle decisioni assunte dagli organi della Camera Arbitrale, provvede agli adempimenti ad esso demandati dal Regolamento, redige i verbali delle sedute del Consiglio Arbitrale, riferisce sullo stato dei procedimenti arbitrali e svolge funzioni di cancelleria per le udienze arbitrali.
3. Al Segretario compete la formazione dei fascicoli arbitrali, la tenuta della documentazione, nonché la verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari. Egli può rilasciare attestazioni e certificazioni sullo stato dei procedimenti.
4. Il Segretario, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad altro addetto dell'Ufficio competente.

Articolo 6

Riunione del Consiglio

1. Il Consiglio Arbitrale è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del delegato, i suoi poteri sono esercitati dal componente di diritto più anziano d'età.

Articolo 7

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Per la regolare costituzione del Consiglio Arbitrale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
2. In caso di temporaneo impedimento, i membri di diritto del Consiglio possono farsi sostituire da altri, mediante delega scritta.
3. Il consigliere che non sia presente personalmente a tre sedute consecutive del

Consiglio Arbitrale decade, ancorché abbia esercitato la facoltà di delega per temporaneo impedimento. Il Presidente del Consiglio Arbitrale comunica l'avvenuta decadenza alla Giunta camerale che provvede alla sostituzione se si tratta di membro non di diritto.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 8

Privacy

1. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria, gli Arbitri e i Consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.
2. Parimenti obbligati a tale riservatezza sono le parti, i loro procuratori e difensori e coloro che a qualunque titolo intervengono nel procedimento.
3. Il trattamento dei dati da parte di tutti i soggetti coinvolti avverrà secondo le disposizioni normative in vigore.

Articolo 9

Modifiche dello Statuto o del Regolamento

1. Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato dal Regolamento annesso al presente Statuto. Lo Statuto ed il Regolamento potranno essere modificati dalla C.C.I.A.A. di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso.
2. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso, in ordine alle quali restano applicabili le norme in vigore al momento della loro instaurazione, intendendosi come tale il momento del deposito della domanda.

Articolo 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

REGOLAMENTO

approvato con delibera n. 17 del 21/12/2021 del Consiglio camerale (in vigore dal 10/01/2022)

CAPO I ARBITRATO ORDINARIO

Articolo 1

Convenzione arbitrale

1. Se le parti hanno stipulato una clausola compromissoria o un compromesso che contiene il rinvio all'«arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza» o altra espressione equivalente, tutte le controversie, cui la convenzione arbitrale si riferisce, sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo con efficacia esecutiva, in conformità all'art. 824 bis c.p.c.; si fa luogo invece all'arbitrato irrituale, con efficacia contrattuale, qualora la volontà delle parti si sia espressa in tal senso per iscritto, come previsto dall'art. 808 ter c.p.c..
2. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, la domanda di arbitrato può essere ugualmente trasmessa, purché entrambe le parti sottoscrivano preventivamente un'integrazione del compromesso o della clausola.
3. Se una parte contesta in tutto o in parte l'applicabilità del Regolamento, prima della nomina dell'Organo Arbitrale¹, può richiedere che il Consiglio Arbitrale si pronunci in merito. In ogni caso, rimane impregiudicata ogni successiva decisione dell'Organo Arbitrale al riguardo.

Articolo 2

Domanda arbitrale

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà far pervenire, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, una domanda bol-

lata sottoscritta in originale. La Segreteria potrà se necessario richiedere ulteriori copie. Nel caso di domanda congiunta è sufficiente far pervenire una sola domanda bollata e sottoscritta da entrambe le parti.

2. La domanda deve contenere:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'Organo Arbitrale, nel caso competa alla parte, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d) il compromesso o la clausola compromissoria;
 - e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
 - f) la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni altro documento che la parte ritiene di allegare; nel caso di documenti salvati su supporto informatico sarà necessario allegare un elenco e una descrizione puntuale degli stessi;
 - h) l'accettazione della parte attrice dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento.

La domanda è inammissibile se manchi o risulti assolutamente incerto alcuno degli elementi specificati alle lettere a), b), d) del presente articolo.

3. Nei casi previsti dalla legge, la domanda di arbitrato dovrà essere inoltrata anche per via telematica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.
4. La Segreteria provvede a trasmettere la copia della domanda di arbitrato alla controparte con raccomandata A/R o con altri mezzi, anche telematici, idonei ad assicurare l'avvenuta ricezione.

¹ Con il termine Organo Arbitrale ci si riferisce sia all'Arbitro Unico, sia al Collegio Arbitrale

Articolo 3

Risposta del convenuto

1. Il convenuto, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della domanda, dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la propria memoria di risposta, bollata sottoscritta in originale. La Segreteria potrà se necessario richiedere ulteriori copie.
2. La risposta deve contenere:
 - a) nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'Organo Arbitrale, nel caso competa alla parte, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nella convenzione arbitrale;
 - e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
 - f) l'indicazione delle prove richieste;
 - g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare; nel caso di documenti salvati su supporto informatico sarà necessario allegare un elenco e una descrizione puntuale degli stessi;
 - h) l'accettazione della parte convenuta dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento.
3. La Segreteria provvede a trasmettere la copia alla controparte con raccomandata A/R o con altri mezzi, anche telematici, idonei ad assicurare l'avvenuta ricezione.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato può proseguire in sua assenza previo pagamento delle spese da parte della parte istante.

Articolo 4

Deposito iniziale

1. All'atto della presentazione della domanda di arbitrato l'attore versa alla Segreteria della Camera Arbitrale, a titolo di deposito iniziale, l'ammontare pari alle spese di segreteria e al 30% degli onorari minimi spettanti all'Organo Arbitrale risultanti dalle tariffe approvate dalla Giunta camerale e vigenti al momento della presentazione della domanda, in relazione al valore della controversia indicato nella domanda. Versamento di uguale ammontare è eseguito dal convenuto.
2. In caso di mancato pagamento totale o parziale delle somme di cui al precedente comma, la Segreteria comunica alle parti l'improcedibilità della domanda, assegnando loro un termine entro il quale eseguire il versamento delle somme omesse.

Articolo 5

Controversie connesse

1. Qualora, prima della nomina dell'Organo Arbitrale, vengano sollevate controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie, tenuto conto della legge processuale applicabile, previo accordo scritto delle parti, può autorizzare la riunione dei procedimenti, affinché le controversie siano decise con un unico lodo.
2. In ogni caso non possono essere riunite controversie da decidersi con arbitrato rituale insieme a controversie da decidersi con arbitrato irrituale.
Non possono essere riunite controversie da decidersi secondo diritto con controversie da decidersi secondo equità.

Articolo 6

Albo degli Arbitri

1. Il Consiglio Arbitrale procede alla formazione di un Albo degli Arbitri scelti tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati, in materie giuridiche e/o economiche, con documentata esperienza o formazione specifica in materia arbitrale.

2. L'idoneità del curriculum presentato dall'interessato, ai fini dell'iscrizione, è oggetto di valutazione discrezionale del Consiglio Arbitrale.
3. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richieda all'Organo Arbitrale conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare un arbitro non iscritto all'Albo di cui ai commi precedenti.
4. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda dell'interessato ovvero su designazione del Consiglio, previa accettazione dello stesso.
5. L'Albo è aggiornato periodicamente ed è rinnovato ogni quattro anni, a cura del Consiglio. Pertanto alla scadenza del quadriennio, i soggetti interessati dovranno presentare una nuova istanza e il curriculum specifico, permanendo in capo al Consiglio Arbitrale la piena discrezionalità nella valutazione.
L'iscritto che alla scadenza del quadriennio non venga confermato e stia svolgendo la propria funzione nell'ambito di un procedimento arbitrale rimane in attività fino alla definizione del procedimento stesso. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo comporta la cancellazione d'ufficio dall'Albo Arbitri.
6. In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista il Consiglio Arbitrale, può discrezionalmente disporre la sospensione dall'Albo degli Arbitri, in attesa dell'esito del procedimento.
7. E' cancellato dall'Albo chi viene condannato in via definitiva per delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza. La cancellazione viene disposta dal Consiglio Arbitrale e viene comunicata tempestivamente all'interessato.
8. L'iscritto può sempre chiedere al Consiglio Arbitrale di essere cancellato dall'Albo degli Arbitri.
9. Il Consiglio procede alla cancellazione d'ufficio in caso di ingiustificata rinuncia all'incarico e/o mancata accettazione per più di due volte consecutive. In tal caso il professionista, per il periodo di un anno dalla cancellazione, non potrà presentare

nuova istanza di iscrizione all'Albo degli Arbitri.

Articolo 6 bis

Requisiti di iscrizione

1. Ai fini del 1° comma dell'articolo 6 si intendono «professionisti»: a) notai; b) avvocati; c) dottori commercialisti ed esperti contabili con un'anzianità di iscrizione al rispettivo ordine o al consiglio o all'albo di appartenenza di almeno 5 anni. Essi devono comprovare l'esperienza in materia arbitrale, documentando di avere svolto almeno due incarichi con funzioni di componente del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico e un corso, ovvero un incarico e due corsi in materia arbitrale.
2. Ai fini del 1° comma dell'articolo 6 si intendono «esperti» le professionalità diverse da quelle indicate nel precedente comma 1°, con un'anzianità di iscrizione al rispettivo ordine o al consiglio o all'albo di appartenenza di almeno 5 anni che documentino esperienza in materia arbitrale, comprovata dall'aver svolto almeno due incarichi con funzioni di componente del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico e un corso.
3. I corsi in materia arbitrale devono prevedere una frequenza obbligatoria con il rilascio di attestato finale e devono essere stati svolti nel quinquennio precedente.
4. La frequenza ad un corso di alta specializzazione con esame finale, organizzato o riconosciuto dalla Camera di Commercio, equivale allo svolgimento di un incarico.

Articolo 6 ter

Elenco dei Tirocinanti per l'Albo degli Arbitri

1. E' istituito presso la Camera Arbitrale l'Elenco dei Tirocinanti per l'Albo degli Arbitri nel quale sono iscritti i professionisti e gli esperti di cui all'articolo 6 bis che ne fanno richiesta al fine della maturazione dei requisiti.

2. Gli iscritti nell'Elenco dei Tirocinanti per l'Albo degli Arbitri sono ammessi a prestare assistenza gratuita agli Organi Arbitrali in procedure regolamentate dall'ente camerale, se lo consentono le parti e gli stessi membri degli Organi Arbitrali.
3. L'assistenza a due procedure arbitrali con esito positivo attestato dall'Organo Arbitrale equivale allo svolgimento di un incarico arbitrale ai fini dei requisiti di cui all'articolo 6 bis.
4. La frequenza a un corso formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza per tirocinanti arbitri iscritti nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo equivale allo svolgimento di una assistenza arbitrale. In ogni caso deve essere svolta con esito positivo almeno una assistenza arbitrale. Nell'assegnazione dei tirocini si darà precedenza a chi dovrà completare il percorso formativo ai fini dell'iscrizione come Arbitro.
5. Gli iscritti all'Albo degli Arbitri che perfezionano i requisiti di iscrizione con le modalità descritte nel presente articolo non possono svolgere al primo incarico la funzione di Arbitro Unico o di Presidente del Collegio Arbitrale.

Articolo 7

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati Arbitri e, se nominati, decadono dall'incarico coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità legale di agire.
2. Non può svolgere funzioni di Arbitro chi abbia già svolto l'incarico di Mediatore o Conciliatore relativamente alla stessa controversia.

Articolo 8

Numero degli Arbitri

1. Le controversie sono risolte dall'Organo Arbitrale, intendendosi per tale l'Arbitro Unico o un Collegio di Arbitri, costituito sempre in numero dispari.
2. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, questo è composto da tre membri.
3. In assenza di un accordo delle parti circa il numero degli Arbitri la controversia è decisa da un Arbitro Unico. Tuttavia, il

Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

Articolo 9

Nomina dell'Organo Arbitrale

1. L'Organo Arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Quando per la nomina degli Arbitri la convenzione arbitrale rinvia al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, il Presidente vi provvede entro trenta giorni dal termine per il deposito della risposta del convenuto.
3. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro Unico e questi non venga nominato di comune accordo, su richiesta delle parti, il Presidente della Camera Arbitrale provvede alla nomina dello stesso entro 30 giorni dal termine per il deposito della risposta del convenuto.
4. Se la convenzione arbitrale stabilisce che la controversia sia risolta da un Collegio di tre Arbitri e rinvia al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza senza indicare a chi spetta la nomina degli Arbitri, ciascuna parte nomina un Arbitro, rispettivamente nella domanda e nella risposta di arbitrato. Se una delle parti non vi provvede il Presidente della Camera Arbitrale nomina l'Arbitro della parte inadempiente entro trenta giorni dal deposito della domanda o della risposta. Il terzo Arbitro assume la presidenza del Collegio ed è nominato dagli altri due Arbitri entro 15 giorni dalla seconda accettazione di carica. Se la nomina del terzo Arbitro non avviene entro il termine di 15 giorni, questi è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale entro i successivi 30 giorni.
5. Nel caso di contrasto tra convenzione di arbitrato e Regolamento, prevale la convenzione di arbitrato, fatto salvo ciò che è stabilito dal successivo articolo 10.

Articolo 10

Nomina dell'Organo Arbitrale nell'arbitrato multiparti

1. Se la domanda è proposta da più parti o contro più parti (cd. arbitrato multiparti), anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, il Presidente della Camera Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un Arbitro Unico quando lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio.

Articolo 10 bis

Parere consultivo obbligatorio

1. Tiene luogo del parere del Consiglio Arbitrale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, la richiesta scritta di parere fatta anche con mezzi elettronici a tutti i membri del Consiglio Arbitrale, e il parere si intende manifestato quando la maggioranza dei membri del Consiglio Arbitrale ha risposto anche con mezzi elettronici.

Articolo 11

Indipendenza dell'Organo Arbitrale

1. L'Organo Arbitrale deve essere imparziale ed indipendente rispetto alle parti e, al momento dell'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base dell'insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
2. Nel corso del procedimento l'Organo Arbitrale è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Articolo 12

Accettazione della nomina

1. Effettuata la nomina dell'Organo Arbitrale, la Segreteria della Camera Arbitrale ne informa le parti e l'Organo Arbitrale stesso, che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà inviare alla Segreteria il modulo di accettazione debitamente compilato e sotto-

scritto; decorso il termine indicato, la nomina si intende non accettata.

2. La nomina e l'accettazione dell'Organo Arbitrale sono tempestivamente trasmesse dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti e, nel caso di Collegio Arbitrale, agli altri Arbitri.
3. Gli Arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti secondo le procedure indicate nella convenzione arbitrale o in mancanza dal presente Regolamento.

Articolo 13

Ricusazione dell'Organo Arbitrale

1. La parte può ricusare l'Organo Arbitrale nei casi previsti dall'art. 815 c.p.c.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Consiglio Arbitrale entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina dell'Organo Arbitrale o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Il Consiglio Arbitrale decide entro 30 giorni sulla richiesta di ricusazione, sentito l'arbitro e le parti, in via definitiva e con provvedimento motivato.

Articolo 14

Sostituzione dell'Organo Arbitrale

1. In caso di morte, incapacità, rinuncia di un arbitro o di inerzia o ritardo dell'Organo Arbitrale, si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità stabilite per la nomina.
2. Nei casi di inerzia o di ritardo dell'Organo Arbitrale il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo; se nonostante il richiamo l'Organo Arbitrale non adempie alle sue funzioni, si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità stabilite per la nomina, dopo averlo sentito.
3. Spetta all'Organo Arbitrale successivamente nominato rinnovare i precedenti atti del procedimento.
4. Il compenso dell'Organo Arbitrale cessato è determinato dal Consiglio Arbitrale tenendo conto dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 15

Elenco dei Consulenti e Arbitratori

1. È istituito l'Elenco dei Consulenti e Arbitratori nel quale sono iscritti i professionisti esperti in specifiche materie che ne facciano richiesta e che abbiano i seguenti requisiti: a) età non inferiore a 35 anni e, iscrizione in albi professionali e/o elenchi pubblici con anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni; b) svolgimento di almeno tre consulenze tecniche d'ufficio o di parte dimostrate documentalmente.
2. Gli iscritti all'Elenco dei Consulenti e Arbitratori possono essere nominati consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali, ovvero arbitratori o periti nel caso in cui siano richiesti alla Camera Arbitrale arbitraggi o perizie contrattuali.
3. Ai Consulenti e Arbitratori si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme previste dal presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell'Organo Arbitrale.

Articolo 16

Adempimenti della Segreteria

1. Ricevuti i versamenti di cui all'art. 4, la Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento, che conterrà copia degli atti e della documentazione depositati dalle parti e dal CTU, la corrispondenza, copia delle ricevute e delle attestazioni dei versamenti effettuati, il verbale, le ordinanze e l'originale del lodo del procedimento arbitrale.
2. Al termine del procedimento, dopo il deposito del lodo, le parti provvedono, rilasciando apposita firma liberatoria, a ritirare i propri fascicoli con i documenti contenuti, entro 30 giorni.

Articolo 17

Termini

1. I termini del presente Regolamento, fissati dall'Organo Arbitrale o dalla Segreteria, sono da considerarsi ordinatori, salvo che la natura perentoria non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. L'inosservanza dei termini previsti in relazione agli adempimenti della Segreteria

o del Consiglio Arbitrale, non comporta decadenza alcuna per le parti, qualora sia dovuta ad impedimenti della Segreteria.

3. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente non festivo.
 4. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto e riprende a decorrere dal giorno successivo non festivo.
- Alla pronuncia del lodo si applica l'art. 820 c.p.c..

Articolo 18

Sede dell'arbitrato

1. Le parti possono liberamente stabilire la sede dell'arbitrato. In mancanza di diversa indicazione delle parti o dell'Organo Arbitrale, la sede dell'arbitrato è a Vicenza, presso la Camera di Commercio.
2. L'Organo Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze ed altri atti del procedimento, fermo restando l'obbligo per la Segreteria della Camera Arbitrale di conservare il fascicolo d'ufficio con gli originali degli atti e del verbale.

Articolo 19

Regole di procedura

1. Il procedimento per arbitrato rituale è disciplinato dal presente Regolamento e in via suppletiva dalle norme contenute nel titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile.
2. In mancanza di diversa volontà delle parti, l'Organo Arbitrale ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo e secondo le formalità che ritiene più adeguate, osservando in ogni caso il principio del contraddittorio, nonché assegnando alle parti, su istanza delle medesime, termini per presentare memorie, depositare documenti e repliche.
3. L'Organo Arbitrale ha facoltà di nominare uno o più Consulenti tecnici d'ufficio da individuarsi preferibilmente nell'elenco dei consulenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento; in tal caso dovrà disporre il deposito previsto all'art. 25, c.6, del presente Regolamento. Inoltre l'Organo Arbitrale ha facoltà di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolger-

si all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge.

4. Salvo quanto previsto per il lodo, l'Organo Arbitrale decide con ordinanza. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza, redatte per iscritto e sono revocabili. Nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, l'Organo Arbitrale può disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare.
5. Ogni udienza deve essere fissata dall'Organo Arbitrale e comunicata alle parti con congruo preavviso. Le parti convocate possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti dei necessari poteri, oppure essere assistite da difensori muniti di procura.
6. Delle attività in udienza e di ogni attività istruttoria è redatto un verbale, sottoscritto dagli arbitri e dalle parti o dai procuratori presenti.
7. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione ed invita le parti a precisare le conclusioni. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l'Organo Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali memorie di replica.

Articolo 20

Mancata comparizione delle parti

1. Se alla prima udienza o in un'udienza successiva nessuna delle parti compare, l'Organo Arbitrale fissa un'udienza successiva, di cui la Segreteria dà immediata comunicazione alle parti.
2. Se all'udienza così fissata nessuna delle parti compare, l'Organo Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione prescritta nel precedente comma, dichiara l'estinzione del procedimento e provvede alla liquidazione delle spese, disponendone il prelevamento dalle somme versate dalle parti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
L'eventuale fondo residuo è restituito dalla parte creditrice stessa ad opera della Segreteria della Camera Arbitrale.

Articolo 21

Transazione e rinuncia agli atti

1. Qualora le parti o i loro difensori decidano di rinunciare agli atti o giungano ad una transazione prima dell'accettazione da parte dell'Organo Arbitrale, ne devono dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Camera Arbitrale per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo l'accettazione dell'Organo Arbitrale questo, a seguito della comunicazione delle parti, è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

Articolo 22

Termini per la decisione

1. Salvo diverso accordo delle parti, l'Organo Arbitrale deve pronunciare la decisione (lodo) entro 240 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Il termine stabilito per la pronuncia del lodo deve considerarsi perentorio e può essere sospeso o prorogato solo nei casi previsti dall'art. 820 c.p.c.

Articolo 23

Deliberazione e forma del lodo

1. Il lodo è deliberato dall'Organo Arbitrale a maggioranza dei voti ed è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti, più uno per la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. Entro il termine previsto per la pronuncia, l'Organo Arbitrale trasmette il lodo sottoscritto alle parti e alla Segreteria della Camera Arbitrale.
3. In caso di Collegio Arbitrale è valido il lodo sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti il Collegio, purché si dia atto per iscritto che il lodo stesso è stato deliberato in conferenza personale di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Il Collegio Arbitrale può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta. Il lodo ha efficacia vinco-

lante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Articolo 24

Contenuto del lodo

1. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organo Arbitrale e delle parti;
 - b) l'indicazione della convenzione arbitrale e delle conclusioni delle parti;
 - c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d) l'esposizione sommaria dei motivi della decisione;
 - e) il dispositivo;
 - f) la liquidazione delle spese del procedimento;
 - g) la sottoscrizione dell'Organo Arbitrale;
 - h) la data delle sottoscrizioni.
2. Nel lodo definitivo l'Organo Arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento e quelle di difesa.

Articolo 24 bis

Correzione del lodo

1. Ciascuna parte può chiedere all'Organo Arbitrale entro un anno dal ricevimento del lodo mediante istanza diretta all'Organo Arbitrale, con copia per la Camera Arbitrale:
 - a) la correzione di qualunque omissione o errore materiale, tipografico o di calcolo contenuto nel lodo;
 - b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 24 sub a), b), c).
2. La richiesta è presentata con istanza diretta all'Organo Arbitrale, da inoltrare in copia alla Segreteria della Camera Arbitrale.
3. L'Organo Arbitrale, sentite le parti, provvede entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Della correzione è data comunicazione alle parti ed alla Segreteria della Camera Arbitrale a norma dell'art. 23.

Articolo 25

Spese per i servizi arbitrali

1. Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti e comprendono le spese di segreteria, l'onorario dell'Organo Arbitrale e l'onorario degli eventuali consulenti tecnici d'ufficio.
2. Ai fini della determinazione delle spese del procedimento il valore economico della controversia è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti, con le modalità indicate nel successivo articolo 25 bis.
3. La Segreteria della Camera Arbitrale comunica, sulla base delle indicazioni contenute negli atti delle parti, la somma che le parti devono versare, per le spese del procedimento, secondo il tariffario approvato dalla Giunta camerale e vigente al momento della presentazione della domanda e secondo l'articolo 25 bis. In caso di pluralità di parti, ogni parte è tenuta a versare per intero le spese di segreteria, salvo il caso che la Segreteria consideri più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione dell'Organo Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
4. Le spese del procedimento sono suddivise nel deposito iniziale di cui all'art. 4 e nel saldo finale, che le parti versano in misura uguale prima del deposito del lodo. Rimane facoltà della Segreteria, nel corso della procedura richiedere integrazioni del deposito iniziale, per giustificati motivi.
5. Nel caso che entrambe le parti dichiarino che la controversia ha un valore indeterminato, alla stessa viene attribuita in via provvisoria la tariffa prevista per l'arbitrato ordinario per controversie comprese tra 25.001 e 50.000 euro, in attesa che l'Organo Arbitrale determini l'ammontare preciso del valore della controversia.
6. Se l'Organo Arbitrale decide di nominare un Consulente tecnico, deve disporre contestualmente un deposito a carico delle parti, a titolo di fondo spese, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del Consulente. L'onorario del Consulente tecnico d'ufficio sarà determinato dall'Organo Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
7. L'Organo Arbitrale, alla fine del procedimento, comunica alla Camera Arbitrale l'ammontare del proprio onorario, secondo gli importi previsti nel tariffario allegato.

to, e la Segreteria della Camera Arbitrale provvede a richiedere i versamenti dovuti alle parti.

8. In mancanza di uno qualunque dei versamenti richiesti, la Camera Arbitrale, invia un sollecito mediante raccomandata A/R. Trascorsi 15 giorni dalla notifica del sollecito, provvede a chiedere il pagamento alla parte solidale. Qualora anche questa fosse inadempiente, la Camera Arbitrale risponderà nei confronti degli Arbitri (e degli eventuali periti o consulenti nominati dagli stessi) solo per la parte degli onorari effettivamente incassati, restando i singoli professionisti legittimati a procedere per il recupero delle somme residue loro dovute dalle parti.

Articolo 25 bis

Criteri di determinazione del valore della controversia

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte a una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, concorre a formare il valore della controversia la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminar valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione a una sola parte di esso, concorre a formare il valore della domanda l'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se in sede di precisazione delle conclusioni una parte modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si

calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Organo Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. Su istanza di una delle parti e purché l'applicazione dei parametri indicati nei commi precedenti sia manifestamente iniqua, il Consiglio Arbitrale può determinare il valore della controversia con parametri diversi.

Articolo 26

Chiusura anticipata del procedimento

1. Nel caso la procedura arbitrale si chiuda per volontà delle parti, prima della nomina dell'Organo Arbitrale, la Segreteria provvede a restituire il deposito iniziale versato, salvo il rimborso delle spese sostenute, quantificate forfetariamente.
2. Nel caso la procedura arbitrale si chiuda per volontà delle parti, dopo la nomina dell'Organo Arbitrale e prima del deposito del lodo, l'Organo Arbitrale concorda con la Segreteria una liquidazione parziale delle spese per i servizi arbitrali, e la Segreteria provvede a richiederla alle parti.

Articolo 27

Sospensione ed estinzione del procedimento

1. Qualora nel corso del procedimento le parti siano richieste di effettuare dei versamenti e non vi provvedano nei termini assegnati, la Segreteria della Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento; la sospensione si intende revocata quando viene effettuato il pagamento mancante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, se una parte non effettua il versamento da lei dovuto, ciascuna delle altre parti può provvedere al pagamento per intero, per evitare la sospensione; in tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione della sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria

può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è l'inadempimento.

CAPO II ARBITRATO RAPIDO

Articolo 28

Procedura di arbitrato rapido

1. L'Arbitrato rapido è finalizzato alla risoluzione di controversie di valore non superiore a € 50.000,00, avvalendosi di un Arbitro Unico, che decide in via irrituale mediante un lodo vincolante per le parti, con efficacia contrattuale.
2. L'Arbitrato rapido, qualora non previsto da apposita clausola, viene attivato mediante domanda congiunta delle parti.

Articolo 29

Ambito di applicazione

1. Per determinare il valore della controversia si fa riferimento all'ammontare indicato dalla parte attrice nella domanda. L'attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopra indicato, salva l'applicazione del comma 3 del presente articolo.
2. Eventuali domande riconvenzionali non vengono prese in considerazione per la determinazione del valore di cui sopra; un eventuale superamento del valore di 50.000,00 euro, in conseguenza di domande riconvenzionali, non esclude l'applicazione della procedura di Arbitrato Rapido.
3. Il Consiglio Arbitrale tuttavia può, se vi è istanza di una delle parti, valutare l'applicazione della procedura ordinaria in conseguenza del valore elevato della controversia.

Articolo 30

Domanda

1. Fatta salva l'ipotesi della domanda congiunta, la parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rapido dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale una domanda, sottoscritta in un numero di copie pari al nu-

mero dei convenuti, una copia per l'Arbitro ed una per la Segreteria. Quest'ultima provvede a trasmettere, con raccomandata A/R, copia della domanda, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, a ciascuno dei convenuti.

2. La domanda, anche se in forma congiunta, deve contenere:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'arbitro;
 - d) il compromesso o la clausola compromissoria;
 - e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - f) l'indicazione delle prove richieste;
 - g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare;
 - h) l'accettazione della parte attrice dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento.

Articolo 31

Risposta

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la propria memoria di risposta, sottoscritta in un numero di copie pari al numero dei convenuti, una copia per l'arbitro, una copia per l'attore, ed una per la Segreteria. Quest'ultima provvede a trasmettere una copia della risposta, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, con raccomandata A/R, a ciascuna delle controparti.
2. La risposta deve contenere:
 - a) il nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) le proprie difese, l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'arbitro;

- d) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - e) l'indicazione delle prove richieste;
 - f) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare;
 - g) l'accettazione della parte convenuta dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento.
3. In caso di domande riconvenzionali, la parte attrice avrà diritto di depositare una memoria, con termine sino a tre giorni (lavorativi) prima del giorno dell'udienza di comparizione avanti all'Arbitro Unico.

Articolo 32

Versamenti pecuniari

1. I costi della procedura di Arbitrato Rapido sono riportati nel tariffario approvato dalla Giunta camerale e vigente al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda il calcolo e la ripartizione delle spese del procedimento, si applicano gli articoli 4 e 25 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 33

Nomina degli Arbitri

1. Le controversie sono risolte da un Arbitro Unico scelto di comune accordo dalle parti. Se le parti non raggiungono l'accordo entro 10 giorni dal deposito della risposta del convenuto, l'Arbitro Unico è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale entro i successivi 30 giorni con le modalità stabilite per la nomina degli arbitri nel Capo I del presente Regolamento.

Articolo 34

Udienza

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina l'Arbitro invia alla Segreteria il modulo di accettazione e fissa la data dell'udienza di comparizione delle parti, da tenersi entro 20 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.
2. Le parti possono essere assistite da esperti o da tecnici di fiducia.
3. Dopo avere sentito le parti ed eventuali testimoni e/o esperti, l'Arbitro decide

l'eventuale fissazione di una nuova udienza o perizia tecnica, la quale deve comunque tenersi entro 20 giorni dalla prima.

4. Ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi del giudizio possono essere ammessi dall'Arbitro in via eccezionale, a sua discrezione, fatta salva l'esigenza di concentrare la procedura, al massimo, in due udienze e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 35.

Articolo 35

Lodo arbitrale

1. L'Arbitro decide la controversia mediante un lodo arbitrale irrituale emesso entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.
2. Il termine può essere altresì prorogato su richiesta delle parti, ovvero dall'Arbitro, per una sola volta e per non più di 90 giorni, nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova.

CAPO III ARBITRAGGIO

Articolo 36

Domanda

1. L'Arbitraggio è finalizzato alla risoluzione rapida di controversie, avvalendosi di un consulente, esperto nella materia del contendere, che, in veste di Arbitratore, decide sulla lite, dopo aver ricevuto apposito incarico dalle parti che si impegnano preventivamente per iscritto a riconoscere la sua decisione come risolutoria della lite.
2. L'Arbitraggio viene attivato mediante domanda congiunta delle parti o con richiesta unilaterale e successiva adesione della controparte. In caso di mancata adesione della controparte entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la procedura si chiude.
3. Contestualmente alla domanda congiunta o all'atto della domanda e successiva adesione le parti versano l'ammontare delle spese del procedimento stabilite dal tariffario approvato dalla Giunta camera-

le e vigente al momento della presentazione della domanda. Per il calcolo e la ripartizione delle spese si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi all'arbitrato ordinario.

Articolo 37

Procedura e termini di consegna

1. Fatta salva la diversa volontà delle parti, il Presidente della Camera Arbitrale, nomina l'Arbitratore con le modalità stabilite per la nomina degli arbitri nel Capo I del presente Regolamento, scegliendo preferibilmente tra i nominativi iscritti nell'elenco di cui all'art. 15. La nomina è fatta entro 30 giorni dall'attivazione della procedura, se congiunta, ovvero entro 30 giorni dall'adesione della controparte.
2. L'Arbitratore deposita presso la Segreteria la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento dell'incarico, fissando contestualmente, su richiesta delle stesse, un incontro con le parti.
3. L'Arbitratore, salvo diversa volontà delle parti, deve depositare entro 60 giorni dall'accettazione la propria perizia presso la Segreteria, in tanti originali quante sono le parti più una per la Camera Arbitrale. L'Arbitratore decide sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e, se necessario, previo sopralluogo sullo stato dei luoghi.
4. Il termine può essere prorogato su richiesta dell'Arbitratore per una sola volta e per non più di 60 giorni, in caso di particolare complessità della controversia.

CAPO IV NORMA DI RINVIO

Articolo 38

Rinvio

1. Per ogni caso non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

CAPO V NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 39

Accettazione del codice di comportamento

1. Chiunque accetti l'incarico di svolgere la funzione arbitrale in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Vicenza, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento della stessa e secondo il presente codice.
2. Chiunque accetti l'incarico di svolgere la funzione arbitrale per un arbitrato non amministrato dalla Camera Arbitrale di Vicenza su nomina del Presidente della Camera Arbitrale di Vicenza, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento della stessa, in quanto compatibile, e secondo il presente codice.

Articolo 40

Competenza

1. L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Articolo 41

Imparzialità

1. L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che egli si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti.

Articolo 42

Indipendenza

1. L'Arbitro deve essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Articolo 43

Dichiarazione di indipendenza e imparzialità

1. Unitamente all'accettazione l'Arbitro deve dichiarare per iscritto:

- a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità.
2. Si applicano, per quanto non previsto, le norme dell'art. 815 c.p.c..

Articolo 44

Transazione

1. L'Arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia ma non può influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Articolo 45

Comunicazioni unilaterali

1. Durante la procedura arbitrale l'Arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con qualunque delle parti o i suoi difensori, e darne invece notizia alla Camera Arbitrale affinché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

Articolo 46

Svolgimento

1. Durante la procedura arbitrale, l'Arbitro deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la massima partecipazione delle parti su di un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 47

Disponibilità

1. E' dovere dell'Arbitro dedicare all'arbitrato tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

Articolo 48

Deliberazione del lodo

1. L'Arbitro all'interno del collegio giudicante deve astenersi da qualunque comportamento defatigatorio o intimidatorio nei confronti dei colleghi diretto ad ostacolare il corretto svolgimento della procedura arbitrale fino alla sua conclusione. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del collegio arbitrale.

Articolo 49

Violazione del codice di comportamento

1. L'Arbitro che non rispetta le presenti norme di comportamento, può essere sostituito anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale, che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successive procedure arbitrali.

CAPO VI ONORARI E SPESE

Articolo 50

Onorari e spese

1. L'Arbitro non deve sollecitare né accettare alcun accordo diretto con le parti relativo al rimborso di spese o agli onorari.
2. Agli Arbitri spetta il compenso indicato nelle tariffe arbitrali approvate dalla Giunta camerale della Camera di Commercio di Vicenza e vigenti al momento della presentazione della domanda. I valori minimi e massimi dell'onorario sono determinati tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
3. L'Organo Arbitrale comunica alla Segreteria l'ammontare degli onorari e la Segreteria richiede il versamento alle parti.
4. Se le parti ritengono che l'onorario non sia conforme al valore e alla complessità della controversia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di versamento della Segreteria ricorrono al Consiglio Arbitrale che decide senza possibilità di appello sulla richiesta.

TARIFE DELLA CAMERA ARBITRALE

approvate con delibera n. 115 del 16 novembre 2021
della Giunta camerale (in vigore dal 10/01/2022)

ARBITRATO ORDINARIO							
scaglione	valore della controversia		spese di segreteria *	onorari arbitro unico **		onorari collegio arbitrale **	
	da €	a €		min.	max.	min.	max.
1	0	25.000	500	750	1.800	2.100	4.500
2	25.001	50.000	700	1.500	2.500	3.500	6.000
3	50.001	100.000	1.000	2.500	4.500	6.000	12.000
4	100.001	250.000	1.500	4.500	9.000	12.000	22.000
5	250.001	500.000	2.000	9.000	18.000	22.000	40.000
6	500.001	1.000.000	3.000	15.000	20.000	40.000	65.000
7	1.000.001	2.500.000	4.500	20.000	30.000	65.000	100.000
8	2.500.001	5.000.000	5.500	30.000	50.000	100.000	150.000
9	5.000.001	10.000.000	6.500	50.000	80.000	150.000	250.000
10	10.000.001	25.000.000	7.500	80.000	100.000	200.000	300.000
11	25.000.001	50.000.000	8.500	120.000	150.000	300.000	400.000
12	50.000.001	100.000.000	9.500	150.000	200.000	400.000	500.000
13	Oltre 100.000.000		10.000	200.000+0,05% sull'eccedenza di 100.000.000		500.000+0,10% sull'eccedenza di 100.000.000	

Note

Gli importi sono in euro (€).

Per praticità, negli importi è stata omessa l'indicazione dei centesimi (sempre pari a ,00).

* Le spese di segreteria sono a carico di ciascuna delle parti, per intero, salvo l'art. 25, comma 3.

** Le spese per l'Organo Arbitrale sono complessive ed a carico delle parti in ugual misura; in caso di Collegio, al Presidente spetta il 40% del compenso, mentre agli altri componenti spetta il 30%.

Alle tariffe in tabella si deve aggiungere l'IVA e gli altri eventuali oneri accessori di legge.

All'atto del pagamento, l'IVA dovrà essere calcolata sulle spese di segreteria, sugli altri oneri accessori di legge e sugli onorari dei consulenti e degli arbitri.

In caso di valore indeterminato della lite, si applica, in via provvisoria, la tariffa del secondo scaglione (da € 25.001,00 a € 50.000,00) .

Esempio di calcolo per deposito iniziale di domanda di ARBITRATO ORDINARIO tra due parti (ricorrente e convenuto)			
Conteggio per lo scaglione 1 (valore fino a € 25.000,00, con arbitro unico):			
Spese di segreteria			€ 500,00
Compenso minimo per organo arbitrale	(30% su € 750,00)	pari a €	225,00
Totale imponibile			€ 725,00
Iva al 22%			€ 159,50
Totale importo che ciascuna parte deve pagare			€ 884,50

ARBITRATO RAPIDO

ARBITRATO RAPIDO			
valore della controversia	spese di segreteria*	onorari arbitro unico **	Onorario massimo arbitro unico **
Fino a € 50.000,00	100	700	1.500

Note

Alle tariffe in tabella si deve aggiungere l'IVA e gli altri eventuali oneri accessori di legge. All'atto del pagamento, l'IVA dovrà essere calcolata sulle spese di segreteria, sugli altri oneri accessori di legge e sugli onorari dei consulenti e degli arbitri.

Esempio di calcolo per deposito iniziale di domanda di ARBITRATO RAPIDO (valore fino a € 50.000,00 con arbitro unico) tra due parti (ricorrente e convenuto)			
Spese di segreteria			€ 100,00
Compenso minimo per organo arbitrale	(30% su € 700,00)	pari a €	210,00
Totale imponibile			€ 310,00
Iva al 22%			€ 68,20
Totale importo che ciascuna parte deve pagare			€ 378,20

ARBITRAGGIO

ARBITRAGGIO	
spese di segreteria	onorari del Consulente /Arbitratore
€ 15,00	secondo quanto dalle Tariffe professionali

Note

Alle tariffe in tabella si deve aggiungere l'IVA e gli altri eventuali oneri accessori di legge. All'atto del pagamento, l'IVA dovrà essere calcolata sulle spese di segreteria, sugli altri oneri accessori di legge e sugli onorari dei consulenti e degli arbitri.

Esempio di calcolo di deposito iniziale per domanda di arbitraggio tra due parti (ricorrente e convenuto)		
Spese di segreteria		€ 15,00
Compenso per consulente / arbitratore	(30% su ipotetico onorario di € 1.500,00)	€ 450,00
Totale imponibile		€ 465,00
Iva al 22%		€ 102,30
Totale importo che ciascuna parte deve pagare		€ 567,30

SPESE ESCLUSE

Le seguenti attività vanno pagate a parte, se richieste:

- a) fotocopia di atti e documenti depositati dalle parti o dal CTU in formato particolare (superiore ad A3) oppure su supporti informatici;
- b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c) registrazione delle udienze e relative trascrizioni;
- d) servizi di interpretariato;
- e) videoconferenza.

MODELLI DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE

ARBITRATO RITUALE

«Qualsiasi controversia, anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo..... (indicare se diritto o equità), da n. ... arbitro/i (*Arbitro Unico o Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari*), in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.»

ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE

«Qualsiasi controversia, anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, sarà risolta mediante arbitrato irrituale, con lodo secondo..... (indicare se diritto o equità), da n. ... arbitro/i (*Arbitro Unico o Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari*) in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.»

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO ARBITRATO (diritto societario)

«Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato.

L'arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Salva diversa decisione delle parti, la controversia dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della Camera Arbitrale.»

MODELLO DI COMPROMESSO ARBITRALE

«I sottoscritti (indicazione del nome, cognome e della residenza delle parti o, se società, denominazione e sede legale) e (indicazione del nome, cognome e della residenza delle parti o, se società, denominazione e la sede legale) premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine) convengono che la controversia insorta venga risolta mediante arbitrato rituale (in alternativa è possibile scegliere la procedura irrituale), in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. L'organo arbitrale, composto da (*Arbitro Unico o Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari*) procederà secondo diritto (in alternativa è possibile procedere secondo equità).»



